



## *Repubblica di Lumenaria*

### **Legge ordinaria n. 7 del 21 agosto 2023 – Riforma generale della giustizia penale**

*Legge ordinaria n. 7/23 del 21 agosto 2023,  
riforma generale della giustizia penale*

#### IL SENATO DELLA REPUBBLICA

##### PROMULGA

la seguente legge:

##### Art. 1

L'art. 5, Capo I, Titolo I – Codice Penale (da qui in poi "CP") di cui alla Legge n. 14/21 (da qui in poi "CPPP") è modificato come segue:

"Ogni individuo è innocente fino a prova contraria, nonché fino all'ultimo grado di giudizio.

La giustizia penale è uniformata al principio del favor rei."

##### Art. 2

L'art. 6, Capo I, CP di cui al CPPP è modificato come segue:

"Espulsione. Il condannato è espulso definitivamente da Lumenaria e non potrà farvi ritorno se non dopo trenta giorni dalla condanna, facendone richiesta al Consiglio dei Ministri.

Qualora il condannato all'espulsione sia un cittadino la pena comporta anche la perdita

della cittadinanza. Chi ha perduto la cittadinanza in questo modo non può farne richiesta di ottenimento prima di trenta giorni dall'efficacia della sentenza."

##### Art. 3

L'art. 7, Capo I, CP di cui al CPPP è modificato come segue:

"Esilio. Il condannato è espulso da Lumenaria per un minimo di sei giorni fino ad un massimo di quaranta giorni.

Qualora il condannato sia un cittadino ad egli è sospeso ogni diritto legato alla cittadinanza fino al termine della condanna."

##### Art. 4

L'art. 8, Capo I, CP di cui al CPPP è modificato come segue:

"Interdizione dai pubblici uffici. Il condannato è dichiarato decaduto dai suoi incarichi pubblici ed è impossibilitato ad assumerne di nuovi finché la condanna non è estinta. La condanna può essere inflitta per un minimo di sette giorni fino ad un massimo di trenta giorni.

Questa pena è comminata, in via preferenziale, quando il reato è commesso dal pubblico ufficiale reo nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero quando il reato è commesso da un cittadino che detiene

almeno una carica pubblica di alto rilievo sociale e politico.”.

#### Art. 5

Presso il Capo III, CP di cui al CPPP è aggiunto l’art. 15 bis come di seguito riportato:

“La particolare tenuità del fatto, regolarmente accertata, durante le indagini, ovvero durante la fase dibattimentale, dal giudice, qualora all’imputato sia riconosciuta almeno un’attenuante e nessuna aggravante, costituisce causa di non punibilità, altrimenti è riconosciuta come attenuante generica.”.

#### Art. 6

L’art. 16, Sezione I, Capo IV, CP di cui al CPPP è modificato come segue:

“Ingiuria. Chiunque offende con gravi ingiurie il decoro di un altro individuo residente a Lumenaria è punito con il silenziamento nella misura massima di giorni sei.”.

#### Art. 7

Presso la Sezione I, Capo IV, CP di cui al CPPP è aggiunto l’art. 17 come di seguito riportato:

“Diffamazione. È colpevole del reato di diffamazione chi:

- (a) Falsamente accusa un altro di aver compiuto crimini particolarmente offensivi per la morale comune, ovvero produce accuse mendaci dannose alla professione o agli affari di un altro;

(b) Lo faccia con irresponsabile sprezzo della verità ovvero con piena consapevolezza della falsità delle accuse;

(c) lo faccia in pubblico ovvero nel corso di una campagna sistematica.

È stabilito che il reato di diffamazione è punito con il silenziamento fino a venti giorni, ovvero l’interdizione dei diritti politici fino a quindici giorni.”.

#### Art. 8

L’art. 19 (ex art. 18), Sezione I, Capo IV, CP di cui al CPPP è modificato come segue:

“Violazione della privacy. Chiunque divulghi anche indirettamente informazioni strettamente personali di un individuo, in particolare divulgando la sua identità, è punito con l’interdizione dei diritti politici fino a venti giorni.”.

#### Art. 9

Presso la Sezione I, Capo IV, CP di cui al CPPP è aggiunto l’art. 19 bis come di seguito riportato:

“Violazione della privacy aggravata. Qualora il fatto di cui all’articolo precedente avvenga con la piena consapevolezza del carattere riservato di quelle informazioni, ovvero dopo aver ricevuto la richiesta esplicita di non divulgare quelle informazioni, è punito con l’esilio fino a venti giorni.

La divulgazione del nome, del cognome, dell’indirizzo di residenza, del numero di telefono, di una fotografia personale aumentano ciascuno oltre la prima offesa la durata massima della condanna di venti giorni.”.

#### Art. 10

Presso la Sezione I, Capo IV, CP di cui al CPPP è aggiunto l'art. 19 ter come di seguito riportato:

“Il fatto non costituisce reato ai sensi degli artt. 19 e 19 bis qualora l'informazione fosse già pubblica e l'individuo interessato non abbia mostrato nel tempo interesse a contrastarne la notorietà presso il pubblico.”

#### Art. 11

L'art. 31 (ex art. 30), Sezione III, Capo IV, CP di cui al CPPP è abolito.

#### Art. 12

Presso la Sezione III, Capo IV, CP di cui al CPPP è aggiunto l'art. 41 come di seguito riportato:

“Alto tradimento. Chiunque compie atti violenti diretti e idonei, ovvero atti illegittimi del proprio incarico istituzionale, a sottoporre il territorio dello Stato alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con l'espulsione.”

#### Art. 13

Presso la Sezione III, Capo IV, CP di cui al CPPP è aggiunto l'art. 42 come di seguito riportato:

“Attentato alla Costituzione. Chiunque, con atti violenti, ovvero in violazione delle procedure costituzionali commette un fatto diretto e idoneo a modificare la Costituzione dello Stato, è punito con l'espulsione.”

#### Art. 14

Il comma 4 di cui all'art. 44 (ex art. 42), Capo V, Titolo II – Codice di Procedura Penale (da

qui in poi “CPP”) del CPPP è modificato come segue:

“Il Presidente della Repubblica ha il diritto di concedere la grazia ad un condannato, spiegandone i motivi. La concessione della grazia è necessariamente approvata dal Ministro della Giustizia. Il condannato che riceve la grazia del Presidente della Repubblica non deve scontare la pena ad egli comminata dalla giustizia lumenarense.

Non è possibile in alcun caso concedere la grazia al condannato che abbia già scontato interamente la sua pena.”

#### Art. 15

Il primo periodo di cui al comma 1, art. 46 (ex art. 44), Sezione I, Capo VI, CPP del CPPP è modificato come segue:

“Se un cittadino ha visto un suo connazionale compiere un atto considerato reato dalla legge, o è stato vittima egli stesso di tale atto, ha il diritto ed il dovere di presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto, una denuncia formale.”

#### Art. 16

Il comma 2 di cui all'art. 46 (ex art. 44), Sezione I, Capo VI, CPP del CPPP è modificato come segue:

“Fatta la denuncia, il Ministro di Giustizia, salvo che questo, con il parere favorevole di un Magistrato, la ritenga platealmente infondata, ovvero illegittima, rigettandola, o chi per lui, informa l'accusato delle denunce che pendono a suo carico. Qualora la denuncia venga presentata ad un'altra persona sopra citata, egli ha il compito di informare il Ministero di Giustizia.”

#### Art. 17

Presso l'art. 46 (ex art. 44), Sezione I, Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunto il comma 8 come di seguito riportato:

“Qualora il condannato non abbia precedenti penali il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena.

Qualora prima di trenta giorni dalla condanna il condannato a cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena sia dichiarato colpevole di un qualsiasi reato questo dovrà scontare la pena stabilita per quel reato in aggiunta alla pena sospesa.”.

#### Art. 18

L'art. 46 bis (ex art. 44 bis), Sezione I, Capo VI, CPP di cui al CPPP è modificato come segue:

“È diritto dell'accusa, durante lo svolgimento del processo, richiedere al giudice di aggiornare i reati contestati all'imputato. Il giudice ha il dovere di accettare la richiesta qualora, secondo il suo apprezzabile giudizio, siano adeguate e sufficienti le prove ad essa allegate, nonché se i nuovi reati siano della stessa natura di quelli denunciati.”.

#### Art. 19

Presso la Sezione I, Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunto l'art. 48 come di seguito riportato:

“Durante il corso del dibattimento processuale, ovvero dopo la sua convocazione, ma comunque prima dell'emanazione della sentenza, le parti possono accordarsi affinché l'imputato che si dichiara colpevole sconti una determinata

pena tra quelle previste per il reato ad egli contestato.

Il giudice, preso atto del patteggiamento, se questo è ammissibile lo ratifica nella sua sentenza, altrimenti lo rigetta segnalandone le criticità alle parti”.

#### Art. 20

Presso il Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunta la Sezione IV – Revisione del processo.

#### Art. 21

Presso la Sezione IV, Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunto l'art. 50 come di seguito riportato:

“Qualora la definizione, ovvero le pene, di un reato siano state modificate dalla legge, finanche e soprattutto se il reato è soppresso, è diritto del condannato e della parte lesa richiedere al Ministro della Giustizia una revisione del processo.

Non è ammessa un'istanza di revisione del processo qualora, nonostante siano state modificate le pene di un reato, questo preveda ancora la pena comminata al condannato, ovvero se la pena comminata, nei medesimi casi, è stata interamente scontata.

Può essere sottoposto a revisione solo il processo del grado più alto.”.

#### Art. 22

Presso la sezione di cui all'articolo precedente è aggiunto l'art. 51 come di seguito riportato:

“A presiedere la revisione di un processo è in via preferenziale il giudice del processo sottoposto a revisione, se disponibile,

altrimenti lo presiede di diritto il primo Magistrato disponibile. Se il processo sottoposto a revisione era di secondo grado la Corte d'Appello che lo ha presieduto è riconvocata, altrimenti, se non disponibile, la revisione è presieduta da una Corte d'Appello composta in modo diverso, anche solo parzialmente, secondo quanto stabilito da questa legge.”.

#### Art. 23

Presso la sezione di cui all'articolo precedente è aggiunto l'art. 52 come di seguito riportato:

“Durante la revisione del processo, qualora sia cambiata la definizione del reato, il giudice valuta se il fatto è ancora punito dal reato in questione, qualora invece siano cambiate le pene, commuta la pena con quella più opportuna.

La revisione di un processo non può mai sindacare sui fatti commessi,

La revisione del processo termina con una sentenza e non prevede l'imvio di arringhe dalle parti.

La revisione di un processo non può durare più di ventiquattro (24) ore dall'accettazione dell'istanza da parte del Ministro della Giustizia.”.

#### Art. 24

Presso il Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunta la Sezione V – Processo contro il Presidente della Repubblica.

#### Art. 25

Presso la Sezione V, Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunto l'articolo 53 come di seguito riportato:

“Quando il Senato della Repubblica pone in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione il Ministro della Giustizia e il Presidente del Senato della Repubblica designano la Pubblica Accusa di comune accordo”.

#### Art. 26

Presso la Sezione V, Capo VI, CPP di cui al CPPP è aggiunto l'articolo 54 come di seguito riportato:

“Il Presidente della Repubblica posto in stato d'accusa è giudicato dal Consiglio di Stato secondo le normali procedure previste per i processi contro il singolo.

La sentenza del Consiglio di Stato contro il Presidente della Repubblica è inoppugnabile.”.

#### Art. 27

L'art. 57 (ex art. 50), Capo VIII, CPP di cui al CPPP è modificato come segue:

“La Corte d'Appello è formata da due magistrati sorteggiati dal Ministero della Giustizia in base alla disponibilità fra i magistrati del Tribunale.

Non possono concorrere a comporre la Corte d'Appello il giudice ovvero la Pubblica Accusa del processo di primo grado.

La Corte svolge il ruolo di giudice nel processo di appello. Alla conclusione del processo la Corte è sciolta.

Le decisioni della Corte d'Appello vengono adottate all'unanimità dei suoi componenti.”.

#### Art. 28

Gli articoli della Legge n. 14/21 sono rinumerati secondo quanto stabilito da questa legge.